

Con il patrocinio di



CENTRO STUDI
DI DIRITTO FALLIMENTARE
DI ANCONA

Il creditore fisco



La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali. I crediti e i creditori nel fallimento
17/18 Novembre 2017 - Ancona Mole Vanvitelliana
dott. Gabriele Palazzotto

La modalità della riscossione

La riscossione avviene tramite

- ▶ ruolo (DLgs. 46/99)
- ▶ accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010)
- ▶ avviso di addebito (art. 30 del DL 78/2010).
- ▶ ingiunzione fiscale (RD 639/1910)

Dall'1.7.2017 è disposta la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato **"Agenzia delle Entrate-riscossione"**.

La natura di Agente della riscossione è attribuita anche alla società **Riscossione Sicilia S.p.a.** (art. 3 co. 29-bis del DL 203/2005).

La cartella di pagamento e il ruolo (e l'estratto ruolo)

La cartella di pagamento è un provvedimento impositivo mediante il quale vengono riscosse le imposte e altre entrate di natura pubblica. Il ruolo è

- ▶ <**l'elenco** dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario> (Art. 10 dpr 602/73)
- ▶ un **atto amministrativo impositivo** proprio ed esclusivo dell'ufficio competente;
- ▶ un atto **tipico** sia quanto alla forma sia quanto al contenuto sostanziale che costituisce presupposto indefettibile di ogni attività dell'agente della riscossione (sez. un. 19704/2015).

Nel ruolo devono essere indicati (art. 12 dpr 602/73):

- ▶ il numero del codice fiscale del contribuente
- ▶ la **specie del ruolo**
- ▶ la data in cui il ruolo diviene esecutivo e **il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento**
- ▶ ovvero, in mancanza, **la motivazione**, anche sintetica, della pretesa

- ❖ Gli importi richiesti con la cartella, salvo sia concessa la dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) o la sospensione dell'esecuzione (artt. 39 del DPR 602/73 e 47 del DLgs. 546/92), vanno pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
- ❖ La cartella di pagamento, a pena di nullità, deve essere **motivata** in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa (art. 7 della L. 212/2000).
- ❖ Avverso la cartella di pagamento, è possibile ricorrere in Commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data di notifica (art. 21 del DLgs. 546/92). Il termine è soggetto alla sospensione feriale.
- ❖ L'**estratto ruolo** è solo un documento formato dall'agente della riscossione che non contiene né può contenere alcuna pretesa.
- ❖ L'estratto ruolo è impugnabile (facoltà)

L'avviso di accertamento esecutivo

Emesso dall'1/10/2011 in poi relativo a periodi di imposta in corso al 31/12/2007 e successivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

- ▶ L'accertamento esecutivo assorbe la funzione del ruolo e diviene il titolo esecutivo in base al quale la pretesa può essere escussa mediante pignoramento.
- ▶ il contribuente deve versare il dovuto entro il termine per il ricorso (e non entro 60 giorni). Operano gli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92
- ▶ In assenza di pagamento o sospensione il carico, decorsi ulteriori trenta giorni è trasmesso all'Agente della riscossione mediante flussi informatici, che notizia di ciò il contribuente (c.d. avviso di presa in carico).
- ▶ le somme sono maggiorate degli interessi di mora calcolati retroattivamente a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'accertamento.
- ▶ Sono dovuti gli aggi di riscossione

L'esistenza del credito erariale

La prova e l'esigibilità del credito tributario presuppongono necessariamente (e alternativamente):

1. una **dichiarazione** del contribuente che determina il proprio debito nei confronti dell'Erario (assimilata al riconoscimento di debito) senza autoassolverlo [*ammissione del tributo ma non di interessi e sanzioni* (Sez. Unite 5165/2009)]
 2. la **liquidazione e/o controllo formale e/o correzione** di errori della dichiarazione presentata dal contribuente da eseguirsi da parte dell'ente impositore (v. art. 36 bis e 36 ter dpr 600/73, 54 bis dpr 633/72)
 3. l'**accertamento** di maggiori imposte e/o rettifica di quelle dichiarate (art. 38 e seg. dpr 600/73 per le imposte sui redditi; art. 54 e seg. dpr 633/72 per l'iva).
- **Notifica nei termini di decadenza** di un atto **tipico** (cartella, avviso di accertamento, avviso di liquidazione) che deve essere **motivato a pena di nullità** (art. 7 L. 212/2000)

Termini decadenziali

- I. per gli avvisi di accertamento/rettifica: 31 dicembre del **quinto** anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; **settimo** anno in caso di dichiarazione omessa (dall'1/1/2016 in poi);
- II. 31/12 del **terzo** anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis dpr 600/73;
- III. 31/12 del **quarto** anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter dpr 600/73;
- IV. del **secondo** anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Notificata la cartella inizia a decorrere la **prescrizione** (da 3 a 10 anni)



Senza (la prova del)la notifica di tali specifici atti eseguita a pena di nullità/inesistenza nella forme di legge il credito non viene ad esistenza nel senso che non può procedersi (mai più) nell'esazione/esecuzione (né quindi all'ammissione al passivo) dello stesso

L'insinuazione al passivo dell'Agente della Riscossione

L'estratto del ruolo è elemento sufficiente per ottenere l'ammissione del credito tributario al passivo del fallimento, eventualmente con riserva ex art. 88 dpr 602/73.

Due criticità:

l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione

*Il "documento" denominato **"estratto di ruolo"**,... **sostanzialmente contenente gli ... elementi della cartella** quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella.... L'estratto di ruolo è la **fedele riproduzione** della parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria azionata>(Ordinanza 20784/2017)*

Mancano :

- la motivazione dell'iscrizione a ruolo (liquidazione della dichiarazione, controllo formale, rettifica, avviso di accertamento, sentenza tributaria, ecc),
- la natura ordinaria o straordinaria del ruolo o la provvisorieta' dello stesso stante la pendenza di un contenzioso.

Differenza tra estratto ruolo e ruolo/cartella

Estratto ruolo prodotto in sede di insinuazione al passivo:

Cartella di pagamento n. R 291R29120150005072254000 0

Data Notifica:

Prg	Cod. Tributo	Anno Rif.	Id. Part.	Rate N.Cad.	Carico a Ruolo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	Riferimento Normativo	Note
001	380A	2011	33959	01 000	23.481,00	23.481,00	0,00	1.091,87		24.572,87	18	RN0078	
002	383A	2011	33959	01 000	7.044,30	7.044,30	0,00	327,56		7.371,86	18	RN0078	
003	384A	2011	33959	01 000	602,21	602,21	0,00	28,00		630,21	18	RN0078	
004	384A	2011	33959	01 000	1.832,16	1.832,16	0,00	85,20		1.917,36	18	RN0078	
Totale					32.959,67	32.959,67	0,00	1.532,63	0,00	34.492,30			

Imposta, Interessi di Mora ed Aggio Coattivo	0,00	34.492,30
Diritto di Notifica	5,88	0,00
Spese Tabellari	430,41	0,00
Spese a Pie di Lista	0,00	0,00
TOTALI	436,29	34.492,30

Tutti i Tributi indicati nel documento sono relativi alle seguenti Partite / Ruoli:

Prg.	Identificativo Partita	Anno	N.Ruolo	Data Cons.	Data Visto	Tipo	Ente Creditore
33959	8TXE 2011IRAT121221203254368350000002/D 36T121221203254368350000002/D	2015	250063	10/02/2015	15/01/2015		00001 8 TXE

Ruolo/cartella notificati:

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento - ufficio
territoriale di Agrigento
Viale della Vittoria 19 92100 AGRIGENTO AG

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO IRAP

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. CONTROLLO MODELLO IRAP

Dichiarazione modello IRAP/2012 presentata per il periodo d'imposta 2011.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.
n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

Comunicazione predisposta in data 27-03-2013
con codice atto numero 18625501210

Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici
dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale
sguavio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni
dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2015/250063.

Reso esecutivo in data 15-01-2015.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è PIETRO PASQUALE LETO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento - ufficio
territoriale di Agrigento, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
			Tributo			
1	2011	380A	IRAP saldo omesso o carente versamento	23.481,00	1.091,87	1.878,48
2	2011	383A	IRAP sanzione - ritardati od omessi versamenti omesso o carente versamento	7.044,30	327,56	563,54
3	2011	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo omesso o carente versamento	602,21	28,00	48,18
4	2011	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo omesso versamento	1.832,16	85,20	146,57
Totale				32.959,67	1.532,63	2.636,77
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro	34.492,30
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro	35.596,44

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali. I crediti e i creditori nel fallimento.

17/18 Novembre 2017 Ancona Mole Vanvitelliana dott. Gabriele Palazzotto

L'insinuazione al passivo dell'Agente della Riscossione

Criticità (segue)

*< ... l'art. 93 l.f. richiede ai fini dell'ammissione al passivo l'allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche **l'estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito** (Cass. 5244/2017) ...>*

L'estratto del ruolo non può ritenersi idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito : occorre provare la **notifica di specifici atti eseguita a pena di nullità/inesistenza nelle forme e nei tempi (a pena di decadenza) di legge.**

Soluzione alla produzione del solo estratto ruolo

► riserva dell'art. 88 dpr 602/73

(Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva 2. .. la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto),

Formulare espressa contestazione sulla ritualità del procedimento impositivo che deve necessariamente seguirsi (ed allegarsi) per trasformare una *pretesa* in un *diritto di credito*.

I casi concreti (1/4)

1. È allegata alla domanda cartella notificata al debitore (poi fallito) in data anteriore a 60 giorni prima del fallimento

- **Cristallizzazione** in modo definitivo della pretesa dell'ente impositore.
- Gli **interessi di mora** maturati ante fallimento devono essere ammessi in **chirografo** se non ne viene esplicitato il dettaglio (Cass. 21459/2017).
- L'**aggio** deve ammettersi sempre al **chirografo** in ogni caso pur se riferito a crediti privilegiati (Cass. 11230/2013, 25932/2015, 15702/2016, 26284/2017)
- In sede di verifica non può contestarsi in alcun modo la pretesa ma soltanto la concorsualità, la collocazione privilegiata o meno dei crediti, l'aggio e le spese di insinuazione.
- Le **spese di insinuazione** sono ammissibili in via chirografaria (Cass. 16951/17; 17669/17, 26284/2017, 25802/2015).

I casi concreti (2/4)

2. È allegata alla domanda cartella notificata non oltre 60 giorni prima del fallimento

- ▶ Il termine per impugnare è **prorogato di sei mesi** (art. 40 D.lgs 546)
- ▶ Può ritenersi applicabile il principio sancito da Cass. 18002/2016 e quindi la non opponibilità dell'atto notificato al fallito e la necessità di una nuova notifica al curatore.
- ▶ **Ammissione con riserva** stante la pendenza dei termini per promuovere ricorso.
- ▶ **Lo stesso per gli accertamenti esecutivi** : ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010, <ai fini della procedura di riscossione ... i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli> avvisi di accertamento esecutivi.
- ▶ Non devono ammettersi gli interessi di mora poichè questi spettano soltanto se alla data di fallimento sono scaduti i termini per pagare.
- ▶ Aggió: SI (sempre in chirografo); Spese di insinuazione : SI

I casi concreti (3/4)

3. Non vi è prova della notifica della cartella (né al fallito né al curatore)

- ▶ Ammissione con riserva (sempre)
- ▶ Interessi di mora: NO - Si applicano soltanto se sono scaduti i termini per pagare
- ▶ Aggio : NO - Spetta soltanto nel caso di cartella/avviso notificato prima della procedura; Cass. 6646/2013.

Scioglimento della riserva (3 ipotesi):

- I. L'agente produce relata ove si evince una valida notifica al contribuente poi fallito ante fallimento. Se l'atto di cui è fornita la prova di una valida notifica – anche oltre i termini di decadenza – non è stato impugnato innanzi al Giudice tributario, la riserva va sciolta con l'ammissione del credito.
- II. L'agente non produce relata ante fallimento ma notifica un atto al curatore. La curatela se non impugna l'atto in commissione tributaria deve sciogliere la riserva (art. 113 bis - art. 88 c. 2 dpr 602/73) ammettendo il credito.
- III. Non succede nulla. Il curatore se non vuole accantonare per sempre le somme spettanti all'Agente della riscossione (ex art. 113 c. 1 n. 1 – 117 c. 3 lf) **deve impugnare** la cartella/avviso di accertamento (non conosciuti) tramite l'estratto ruolo (Sez. unite 19704/2015).

Entro quali termini?

Cassazione 13584/2017 : 60 giorni dalla "data di rilascio".

Sezioni unite (n. 19704/2015): è inapplicabile l'istituto della "piena conoscenza"; **".... l'omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella specie l'atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che l'atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti"**.

I casi concreti (4/4)

4. È allegato alla domanda cartella/avviso notificato al curatore

- ▶ Se impugnata o con termini per impugnare: ammissione con riserva
- ▶ Se resasi definitiva: ammissione senza riserva

Interessi di mora : NO

Non può sussistere mora poiché il pagamento è eseguito nelle forme e nei tempi della legge fallimentare (trattandosi di credito concorsuale).

Aggio : NO

La transazione fiscale

- ▶ da *transazione* a *trattamento*
- ▶ procedimento obbligatorio (era facoltativo)
- ▶ falcidiabilità di tutti i tributi/contributi incapienti con relazione di un professionista (era obbligatorio pagare per intero iva e ritenute in ogni caso)
- ▶ trattamento non deteriore rispetto ai privilegiati di grado inferiore e dei chirografari trattati più favorevolmente
- ▶ l'ente impositore vota come gli altri creditori e subisce il voto delle maggioranze
- ▶ scompare il consolidamento e la cessazione della materia del contendere
- ▶ i debiti contestati sono trattati come gli altri
- ▶ la quota privilegiata degradata al chirografo per incapienza deve essere inserita in apposita classe (cram down)
- ▶ non più operanti i minimali del DM 4/8/2009 (100% crediti privilegiati di 1° grado, 40% 2° e 30% crediti chirografari) ?

Negli accordi di ristrutturazione:

- ▶ L'attestazione deve anche certificare la convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili (oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale)
- ▶ La previsione di un trattamento non deteriore rispetto ai pari grado e agli altri chirografari deve intendersi riferita ai soli creditori aderenti
- ▶ L'ente creditore può rifiutare la sottoscrizione dell'accordo